

# Valutazione ambientale strategica (VAS)

## Finalità e autorità competenti

La valutazione ambientale a livello di piano o programma è finalizzata a perseguire gli obiettivi di politica ambientale sanciti dal Trattato di istituzione della Comunità europea, di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, obiettivi da raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.

Obiettivo della [Direttiva 2001/42/CE](#) infatti è "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente" (art.1).

Le autorità che a livello regionale e locale approvano i piani o programmi da sottoporre a VAS, secondo quanto stabilito dal D.Lgs.152/06 e s.m.i., devono garantire che sia effettuata una valutazione ambientale del piano o programma durante la fase preparatoria ed anteriormente alla sua adozione, in modo che le considerazioni ambientali siano effettivamente esaminate nell'iter decisionale e valutate ai fini delle scelte finali.

### L'**Autorità competente** per la VAS

- individua e consulta, insieme all'autorità precedente, i soggetti competenti in materia ambientale e il pubblico interessato;
- raccoglie ed esamina i pareri e le osservazioni;
- verifica e decide se assoggettare a valutazione;
- valuta il piano o programma ed il rapporto ambientale e al termine esprime un parere motivato;
- collabora con l'autorità precedente per revisionare il piano o programma ed il rapporto ambientale.

L'**Autorità precedente**, che elabora e adotta il piano o programma e può coincidere con il proponente, si occupa di:

- trasmettere e mettere a disposizione i documenti;

- individuare e consultare, insieme all'autorità di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e il pubblico interessato;
- curare la pubblicazione dei documenti;
- collaborare con l'autorità competente per definire i contenuti del rapporto ambientale e revisionare il piano o programma e il rapporto ambientale.

## **Piani e programmi sottoposti a VAS**

I piani ed i programmi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva VAS sono gli atti e i provvedimenti di pianificazione e programmazione, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche

- che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa
- che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative

La VAS si applica a tutti i **piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente**.

La direttiva VAS definisce l'ambito di applicazione indicando le tipologie di piani e programmi da sottoporre obbligatoriamente a valutazione ambientale e prevedendo che siano individuate altre tipologie di piani o programmi da sottoporre a verifica, al fine di accertare la necessità della valutazione ambientale, in relazione alla probabilità di effetti significativi sull'ambiente ([Dir. 2001/42/CE](#), art. 3, cc. 3, 4 e 5).

Per i piani e programmi cofinanziati dalla Comunità europea la valutazione ambientale a norma della direttiva viene effettuata secondo le disposizioni speciali della pertinente legislazione comunitaria (Dir. 2001/42/CE, art. 11, c. 3).

La VAS non si applica ai piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile e a quelli di bilancio (Dir. 2001/42/CE, art. 3, c. 8).

## **Ambito di applicazione**

In coerenza con la direttiva europea e tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, l'art. 20 della [l.r. 40/98](#) distingue la categoria di piani e programmi che, ricorrendo le condizioni previste, sono sottoposti obbligatoriamente a VAS, dalla categoria di piani o programmi per i quali occorre accertare preliminarmente la

necessità di valutazione ambientale in relazione alla significatività degli effetti ambientali previsti.

Viene effettuata **obbligatoriamente** una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

- che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque la realizzazione dei progetti sottoposti alle procedure di VIA.
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i..

Si deve invece accertare attraverso una verifica preventiva la necessità di valutazione ambientale in relazione alla significatività degli effetti ambientali previsti per:

- i piani e i programmi per i quali è obbligatoria la valutazione ambientale ma che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o per le loro modifiche minori;
- i piani e i programmi relativi a settori diversi da quelli per i quali è obbligatoria la VAS ma che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.

## **Procedure di VAS**

L'art. 20 della l.r. 40/98 dispone che "i piani e i programmi siano studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale e siano successivamente adottati ed approvati con riferimento alle informazioni e valutazioni ambientali dallo stesso previste e alla luce delle osservazioni che qualunque soggetto (pubblico o privato) può presentare in merito nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di riferimento".

Tale articolo, recependo le disposizioni comunitarie e nazionali, prevede che venga

definita una procedura che accompagni l'iter pianificatorio o programmatico, al fine di garantire che siano tenute in debito conto le componenti ambientali e siano valutati i probabili effetti su di esse.

La valutazione deve essere effettuata durante la **fase preparatoria del piano o del programma** ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa (Direttiva 2001/42/CE).

Il procedimento di VAS è costituito dall'insieme delle seguenti fasi o attività:

- verifica preventiva per determinare la necessità di sottoporre o no a valutazione ambientale il piano o programma;
- fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale – scoping ;
- redazione di un rapporto ambientale;
- consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico interessato e del pubblico genericamente inteso;
- eventuale consultazione di Stati o Regioni confinanti;
- valutazione della compatibilità ambientale del piano o programma;
- integrazione degli esiti della valutazione del piano o programma;
- informazione sul processo decisionale e sui suoi risultati;
- monitoraggio degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi.